

Reg.delib.n. **1069**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n.1118 del 13 maggio 2010 recante "Decreto Legislativo 3 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della direttiva 2004/38/CE: precisazioni".

Il giorno **20 Maggio 2011** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

TIZIANO MELLARINI

ALESSANDRO OLIVI

UGO ROSSI

Assenti:

LORENZO DELLAI

FRANCO PANIZZA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica quanto segue.

Con propria deliberazione n. 1118 adottata il 13 maggio 2010 recante “Decreto Legislativo 3 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della direttiva 2004/38/CE: precisazioni” questa Giunta provinciale ha provveduto ad una ricognizione della disciplina applicata in Provincia sull’assistenza sanitaria garantita ai cittadini dell’Unione europea che si trovano in particolari situazioni e non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale. In particolare, si tratta di cittadini dell’Unione dimoranti stabilmente sul territorio provinciale:

- che non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSP,
- che siano sprovvisti di assicurazione sanitaria privata,
- che siano sprovvisti di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza,
- e che versino in condizioni di indigenza.

Infatti, ai fini dell’assistenza sanitaria, la condizione dello straniero che versi in condizione di indigenza è espressamente regolata dalla legge per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, ma non trova disposizioni che la disciplinano nei regolamenti europei in materia, che si applicano ai cittadini dell’Unione.

Al fine di garantire l’assistenza sanitaria a questa tipologia di cittadini in analogia a quanto previsto dalle norme sugli stranieri extracomunitari, si ritiene opportuno garantire loro la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le donne assistite iscritte al SSN, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.

Per questo motivo, nel dispositivo della deliberazione n. 1118/2010 si ritiene di abrogare la lett. g) del punto 1) e di sostituire la lett. b) del punto 1) nel seguente modo:

- “la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le donne assistite iscritte al SSN, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998”;

lasciando invariato quant’altro disposto con tale provvedimento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la propria deliberazione n. 1118 adottata il 13 maggio 2010;
- vista la nota informativa del Ministero della salute del 19 febbraio 2008;
- visto l’art. 32 della Costituzione italiana;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2690 di data 26 novembre 2010, con la quale è stato disposto il riparto del fondo sanitario provinciale di parte corrente;
- su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di sostituire, per le motivazioni in premessa espresse, la lett. b) del punto 1) della propria deliberazione n. 1118 adottata il 13 maggio 2010 con la seguente lettera b):
“la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le donne assistite iscritte al SSN, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998”;
- 2) di abrogare la lett. g) del punto 1) della propria deliberazione n. 1118 adottata il 13 maggio 2010;
- 3) di dare atto che la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita nell’ambito del riparto del fondo sanitario provinciale di parte corrente;
- 4) di trasmettere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari il presente provvedimento per tutti gli adempimenti di competenza;
- 5) di attribuire al presente provvedimento efficacia immediata dalla data di approvazione.

GC

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

